

N. 00259/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2015 REG.RIC.

N. 00036/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2015, proposto da:

Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Pagano, Gianni Zgagliardich e Alberto Marconi, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Genova, Via Corsica, 21/18-20;

contro

Rina Service s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Corsica 10/4;

nei confronti di

- Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ed Ernesto Carusotti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Giuliano Leuzzi, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
- Isotta-Fraschini Motori s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Corsica 21/18;
- Costa Crociere s.p.a., non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2015, proposto da:

Isotta-Fraschini Motori s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Manenti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Corsica 21/18;

contro

Rina Service s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Corsica 10/4;

nei confronti di

- Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ed Ernesto Carusotti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Giuliano Leuzzi, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
- Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Pagano, Gianni Zgagliardich e Alberto Marconi, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Genova, Via Corsica, 21/18-20;
- Costa Crociere s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto ad entrambi i ricorsi n. 6 del 2015 e n. 36 del 2015:

del provvedimento di assenso all'accesso in data 23 dicembre 2014, con il quale il RINA ha consentito al CODACONS e al sig. Carusotti di accedere alla documentazione dagli stessi richiesta in data 30 settembre 2014 e 14 novembre 2014, concernente i verbali di collaudo e prova di apparecchiature, sistemi ed impianti della nave da crociera "Costa Concordia".

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rina Service s.p.a., di Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e di Ernesto Carusotti.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso R.G. n. 6/2015 Fincantieri s.p.a., in qualità di controinteressato al diritto di accesso, ha impugnato il provvedimento 23 dicembre 2014, con il quale il RINA registro italiano navale (ente pubblico che certifica la sicurezza delle navi passeggeri) ha consentito al CODACONS e al sig. Ernesto Carusotti di accedere alla documentazione dagli stessi richiesta in data 30 settembre 2014 e 14 novembre 2014, concernente i verbali di collaudo del generatore di emergenza e degli impianti di sicurezza da esso alimentati, nonché i verbali relativi alle prove di "Emergency after black out

restart – Long black out electric load balance” effettuate ai fini del rilascio delle certificazioni obbligatorie per navi passeggeri, relativi alla nave da crociera “Costa Concordia”.

A sostegno del gravame deduce la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale degli istanti ad accedere alla documentazione richiesta, e lamenta che la indiscriminata ostensione di tutta la documentazione detenuta dal Rina, nella sua completezza e senza opportuni *omissis*, violerebbe gli interessi industriali e commerciali relativi alle metodologie ed al *know how* sviluppati ed utilizzati da Fincantieri al fine di verificare la effettiva rispondenza dell’impianto di emergenza ai requisiti previsti dagli enti di classifica.

Con ricorso R.G. 36/2015 anche Isotta-Fraschini Motori s.p.a. ha impugnato il provvedimento del RINA 23 dicembre 2014, deducendo analoghe censure.

Con decreto 9.1.2015, n. 10 il Presidente della Sezione ha negato le misure cautelari ex art. 56 c.p.a. e, alla camera di consiglio del 21.1.2015, le parti hanno concordemente chiesto un rinvio della discussione della causa onde addivenire, nel contraddittorio, all’individuazione in via bonaria della documentazione ostensibile.

In vista della camera di consiglio del 19.2.2015, nella quale i ricorsi sono stati trattenuti dal collegio per la decisione, le parti hanno versato in giudizio copia del verbale di accesso 6.2.2015, da cui risulta l’elenco della documentazione messa a disposizione degli istanti l’accesso, seppure con una serie di *omissis* di vario tipo apposti in accoglimento delle riserve espresse dalla ricorrente Fincantieri in relazione ai così detti “test memoranda”.

Occorre innanzitutto disporre – ex art. 70 c.p.a. – la riunione dei ricorsi in epigrafe, in quanto connessi soggettivamente e per l’oggetto (impugnazione del provvedimento RINA 23 dicembre 2014).

Ciò posto, osserva il collegio come, dal verbale di accesso 6.2.2015, si evinca come Isotta-Fraschini Motori s.p.a. non abbia apposto riserve di sorta all’ostensione della documentazione di propria competenza, sicché il relativo ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla stessa conclusione deve giungersi anche rispetto alla documentazione di interesse di Fincantieri, posto che la documentazione richiesta è stata visionata e consegnata in copia, con tutti gli *omissis* apposti dalla ricorrente Fincantieri in relazione ai così detti “test memoranda”, e dunque in stretta aderenza alle limitazioni che – in qualità di controinteressata all’accesso - essa ha inteso far valere in giudizio.

Ciò, con l’unica eccezione del documento n. 63 denominato black out test, che è stato reso disponibile solo in estratto (doc. 25 delle produzioni 17.2.2015 di Fincantieri), poiché – a detta di Fincantieri - conterrebbe una procedura oggetto di *know how* industriale, sull’ostensione integrale del quale (consentita dal provvedimento impugnato) ha pertanto apposto una riserva.

Dal verbale 6.2.2015 risulta altresì che i rappresentanti del Codacons e del signor Ernesto Carusotti hanno espressamente contestato l’opposizione di Fincantieri alla produzione del documento n. 63 in forma integrale (essendo state rese disponibili, in quella sede, solo due pagine su sette).

Ne consegue che, rispetto all’accesso (*rectius*, rispetto all’opposizione all’accesso) a tale documento (n. 63 allegato al verbale 6.2.2015, denominato black out test), nonché alle modalità della sua ostensione, non si è formato un accordo delle parti.

E poiché Fincantieri, lungi dal sollecitare una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (posto che la documentazione è stata esibita con tutti gli *omissis* oggetto delle sue riserve), ha invece insistito nel dichiarare che permane il suo interesse alla decisione del ricorso quantomeno rispetto al doc. n. 63, occorre procedere all'esame del merito del ricorso, che è infondato.

Da un lato non può infatti seriamente contestarsi la sussistenza e la prova di un interesse diretto, concreto ed attuale degli istanti - costituitisi parte civile nel processo per il disastro Costa Concordia - all'accesso ai documenti amministrativi formati e/o detenuti dal RINA e concernenti i verbali relativi alle prove di "Emergency after black out restart – Long black out electric load balance" effettuate ai fini del rilascio delle certificazioni obbligatorie per navi passeggeri, relativi alla nave da crociera Costa Concordia.

Dall'altro si osserva - a conferma del decreto presidenziale 9.1.2015, n. 10 - come le generiche esigenze di riservatezza di carattere industriale ex art. 24 comma 6 lett. d) L. n. 241/1990 opposte dalla ricorrente siano senz'altro recessive rispetto agli interessi di rango superiore sottesi alle istanze di accesso assentite dal RINA, secondo una valutazione che rimonta direttamente al legislatore (art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990).

A ciò si aggiunga che anche la prospettazione del pericolo di un danno grave ed irreparabile derivante a Fincantieri dall'esecuzione della nota impugnata prova troppo, presupponendo un salto logico che comporta la commissione di un reato.

Difatti, consentire l'accesso agli aventi diritto non equivale certo ad autorizzare anche la divulgazione o la pubblicazione indiscriminata di segreti scientifici o industriali, la cui indebita rivelazione è sanzionata penalmente (art. 623 c.p.: rivelazione di segreti scientifici o industriali), senza che la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata costituisca condizione ai fini della configurabilità del reato (Cass. Pen., 26.3.2010, n. 11965).

Donde l'infondatezza del ricorso, e la legittimità del provvedimento impugnato, con il quale il Rina ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta, nelle forma integrale e senza le riserve (*omissis*) apposte da Fincantieri.

Le spese seguono come di regola la soccombenza (virtuale, nel caso di Isotta-Fraschini Motori), e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando – previa loro riunione - sui ricorsi, come in epigrafe proposti,

In parte dichiara improcedibile ed in parte rigetta il ricorso R.G. n. 6/2015.

Dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 36/2015.

Condanna Fincantieri s.p.a. e Isotta-Fraschini Motori s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del RINA ed in € 3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dei controinteressati Codacons e Carusotti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)